



STATUTO SOCIALE

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001 - ISO 45001

Sommario

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO	3
Art. 1 – Denominazione	3
Art. 2 – Sede legale	3
Art. 3 – Durata	3
Art. 4 – Oggetto	3
CAPITALE SOCIALE	4
Art. 5 – Capitale sociale	4
Art. 6 – Qualità degli azionisti.....	4
Art. 7 – Azioni	5
Art. 8 – Cessioni di azioni.....	5
Art. 9 – Recesso	6
ORGANI SOCIALI	7
Art. 10 – Assemblea degli azionisti.....	7
Art. 11 – Convocazione dell’assemblea degli azionisti.....	7
Art. 12 – Intervento e rappresentanza	8
Art. 13 – Presidenza dell’assemblea degli azionisti.....	9
Art. 14 – Deliberazioni dell’assemblea degli azionisti	9
Art. 15 – L’organo amministrativo.....	9
Art. 16 – Rappresentanza legale e poteri dell’organo amministrativo	10
Art. 17 – Convocazione.....	10
Art. 18 – Deliberazioni	11
Art. 19 – Rimborsi agli amministratori	12
Art. 20 – L’organo di controllo.....	12
Art. 21 – Compenso	12
Art. 22 – Durata in carica degli organi di amministrazione e controllo.....	12
DIRETTORE.....	13
Art. 23 – Nomina	13
BILANCIO E UTILI.....	13
Art. 24 – Esercizio sociale	13
Art. 25 – Utili.....	13
CLAUSOLE FINALI	14
Art. 26 – Relazione programmatica annuale.....	14
Art. 27 – Scioglimento	14
Art. 28 – Clausola compromissoria.....	14
Art. 29 – Disposizione generale	14

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 artt. 41 e 44, comma 6, lettera b) e successive modifiche, dell'art. 58 della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 ed ai sensi della Legge Provinciale 17 giugno 2004, n.6, è costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico sotto la denominazione sociale

"AMNU S.P.A."

Art. 2 – Sede legale

- 2.1 La società, che deve avere sede in Provincia di Trento, ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 La società potrà, con delibera dell'organo amministrativo, presa nel rispetto delle norme di Legge vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in altri Comuni d'Italia.

Art. 3 – Durata

- 3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea degli Azionisti straordinaria.

Art. 4 – Oggetto

- 4.1 La società quale impresa strumentale dei soci enti pubblici, investita in via prevalente della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:
- la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di ogni genere di rifiuti, anche per conto di terzi;
 - la costruzione e la gestione di centri ed impianti di smistamento, stoccaggio, trattamento e smaltimento di ogni genere di rifiuti, compresa la commercializzazione dei prodotti derivati dai relativi processi;
 - la gestione di discariche;
 - la gestione dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque e di ogni altro tipo di rifiuto attraverso attività di raccolta, trasporto, recupero, valorizzazione e smaltimento;
 - il servizio di onoranze funebri, trasporti funebri e servizi cimiteriali, compresi servizi a questi collegati, intesi quali servizi pubblici integrati a rilevanza sociale;
 - lo spazzamento e la pulizia delle strade e delle piazze;
 - la predisposizione e la formazione dei documenti di incasso per conto di enti pubblici;
 - gestione della sosta a pagamento e relativi controlli di vigilanza della sosta su strada;
 - gestione dei parcheggi a struttura;
 - servizi di pulizia camini e canne fumarie;
 - servizi di incasso di imposte comunali in genere, per conto dei comuni soci;
 - la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese pubblici e privati operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;

- le attività tipografiche, editoriali, di pubblicità, promozione e propaganda che siano connesse con le altre attività sopradescritte;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
- 4.2 L'affidamento della gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti soci può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.
- 4.3 La società potrà inoltre operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nel settore delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, eseguendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate, anche fuori dal territorio della Provincia di Trento, nel territorio della regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di interesse degli enti soci sul territorio nazionale.
- 4.4 La società potrà effettuare le prestazioni di cui sopra anche tramite terzi e potrà assumere incarichi per conto di Comuni, di Enti in genere, di loro Consorzi e di privati.
- 4.5 Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e trattative, anche in collaborazione con altri soggetti in associazione temporanea d'impresa.
- 4.6 La società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed industriali, ritenute necessarie o utili per il buon raggiungimento delle proprie finalità, compresa l'assunzione di finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché l'assunzione di tali partecipazioni sia finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale e non costituisca quindi attività finanziaria.
- 4.7 Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.
- 4.8 Il fatturato della società, dovrà essere effettuato, per oltre l'ottanta per cento, nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.
- 4.9 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato indicato al comma 4.8, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 – Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 3.254.962,50 (*tremilioniduecentocinquantaquattromilanovecentosessantadue/50*) diviso in azioni del valore nominale di Euro 1,50 (*uno/50*) cadauna.

Art. 6 – Qualità degli azionisti

- 6.1 Possono essere azionisti della società:
- Enti pubblici;
 - Società a capitale sociale interamente pubblico.

- 6.2 L'organo amministrativo è obbligato a rifiutare l'annotazione nel libro soci della sottoscrizione o del trasferimento di azioni in violazione di quanto sopra.
- 6.3 La qualità di socio comporta adesione al presente statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti, anche di data anteriore all'acquisto delle azioni.
- 6.4 Gli azionisti con quote pari almeno al 51% si obbligano a comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni modifica inerente i loro rappresentanti legali e/o il proprio assetto societario o associativo.

Art. 7 – Azioni

- 7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 7.2 La società potrà, inoltre, emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale, secondo le modalità che verranno determinate dall'assemblea degli azionisti straordinaria e fino ad un massimo del 30% del capitale sociale; dette azioni privilegiate saranno prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
- 7.3 La Società potrà emettere prestiti obbligazionari anche convertibili secondo le procedure di legge.
- 7.4 Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto, sia nelle Assemblee ordinarie che straordinarie.
- 7.5 Ogni azione privilegiata da diritto ad un voto nelle sole Assemblee straordinarie ed eventualmente nelle Assemblee riservate ai soli azionisti privilegiati.

Art. 8 – Cessioni di azioni

- 8.1 L'azionista che intenda alienare le proprie azioni dovrà irrevocabilmente offrirle in prelazione agli altri azionisti dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo indicando, nel contempo, il prezzo di cessione.
- 8.2 Entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, l'organo amministrativo dovrà esprimersi, con maggioranza di due terzi dei suoi componenti, sulla congruità di tale prezzo.
- 8.3 Qualora tale giudizio di congruità venga denegato, il prezzo della cessione verrà determinato da un unico arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente in base alla sede legale della società su richiesta della parte più diligente. La determinazione del prezzo sarà fatta con equo apprezzamento che tenga conto della natura della società e del suo patrimonio, e sarà inoppugnabile.
- 8.4 La determinazione del prezzo sarà effettuata dall'arbitro entro venti giorni dalla sua nomina e sarà immediatamente comunicata all'organo amministrativo, il quale, a mezzo posta elettronica certificata, ne darà immediata notizia a tutti gli azionisti, incluso l'alienante.
- 8.5 Nel caso in cui più azionisti concorrano nell'esercizio della prelazione, le azioni saranno fra essi ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie.
- 8.6 In mancanza di tale indicazione entro quindici giorni le azioni potranno essere cedute solo ad un terzo che rivesta le medesime qualità dell'azionista alienante, come indicato all'articolo 6, entro i successivi quindici giorni. Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, le azioni potranno essere trasferite a terzi che rivestano una delle qualità indicate all'articolo 6.
- 8.7 La cessione a terzi prevista nei due precedenti commi è comunque subordinata all'approvazione dell'assemblea degli azionisti ordinaria appositamente convocata dall'organo amministrativo che esprimerà un giudizio, congruamente motivato, circa il gradimento dell'aspirante nuovo azionista.

- 8.8 Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in conflitto con gli interessi della società o degli altri soci. Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.
- 8.9 A tal fine l'organo amministrativo indicherà, nella comunicazione con cui darà notizia all'alienante della delibera assembleare di rifiuto del gradimento, il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato, alle stesse condizioni previste dai commi precedenti per l'offerta in prelazione ai soci, entro trenta giorni dall'invio della citata comunicazione.
- 8.10 L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.
- 8.11 Le regole sopra esposte per il trasferimento di azioni, ivi incluse quelle relative alla determinazione del prezzo, si applicano anche alla cessione del diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, restando inteso che il termine per l'esercizio di tale diritto, quale previsto all'articolo 2441 del Codice Civile, sarà adeguatamente prolungato con delibera dell'organo amministrativo per consentire l'espletamento delle procedure previste nel presente articolo.
- 8.12 Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Art. 9 – Recesso

- 9.1 L'azionista potrà recedere dalla società nei casi di cui all'articolo 2437 del Codice Civile.
- 9.2 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-querter c.c..
- 9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 9.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui esso stesso ne è venuto a conoscenza.
- 9.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.
- 9.6 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
- 9.7 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 9.8 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
- 9.9 Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea degli azionisti.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

- 9.10 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..
- 9.11 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
- 9.12 Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
- 9.13 L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte. Le azioni inoperte possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, i quali devono rivestire le caratteristiche previste all'articolo 6.
- 9.14 In caso di mancato collocamento delle azioni, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, c.c..
- 9.15 Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea degli azionisti straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Assemblea degli azionisti

- 10.1 L'assemblea ordinaria è composta dagli azionisti intestatari di azioni ordinarie.
- 10.2 L'assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità degli azionisti. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i medesimi anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 – Convocazione dell'assemblea degli azionisti

- 11.1 L'assemblea degli azionisti deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
- 11.2 L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea degli azionisti senza ritardo quando ne è fatta richiesta da parte dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c.

- 11.3 L'assemblea degli azionisti può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nella provincia di Trento ed in luogo facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.
- 11.4 L'assemblea degli azionisti può essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare comunicato ai soci:
- con lettera raccomandata A.R., spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli azionisti;
 - con posta elettronica certificata ad indirizzi di posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli azionisti.
- 11.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione, che dovrà comunque essere diversa da quella prevista per la prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea degli azionisti non risulti legalmente costituita. Le assemblee degli azionisti in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea degli azionisti di prima convocazione.
- 11.6 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea degli azionisti si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla riunione la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione, ed alla votazione, degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 11.7 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea degli azionisti, sia ordinaria sia straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea degli azionisti di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 12 – Intervento e rappresentanza

- 12.1 Il diritto di intervenire all'assemblea degli azionisti è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile e dalle successive leggi in materia.
- 12.2 Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ordinaria da altre persone, purché non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, munite di delega, valida per ogni singola adunanza e sottoscritta dal legale rappresentante degli azionisti.

12.3 Il socio titolare di azioni privilegiate può farsi rappresentare nelle assemblee straordinarie, mediante delega scritta, con i limiti e le modalità di legge, esclusivamente dai soggetti titolari di azioni privilegiate.

Art. 13 – Presidenza dell'assemblea degli azionisti

13.1 L'assemblea degli azionisti è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, dal Presidente dell'organo amministrativo o da chi ne fa le veci, o da persona eletta dall'assemblea degli azionisti. L'assemblea degli azionisti nomina un Segretario e, ove occorrono, due scrutatori tra gli intervenuti.

13.2 Il Presidente dell'assemblea degli azionisti deve constatare la regolarità delle deleghe a partecipare alla riunione ed i diritti dei presenti.

Art. 14 – Deliberazioni dell'assemblea degli azionisti

14.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che alla data dell'assemblea stessa siano iscritti nel libro dei soci.

14.2 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti ordinaria sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

14.3 L'assemblea degli azionisti straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza dei tre quarti degli azionisti aventi diritto a voto.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.5 Le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti sono raccolte nel verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea degli azionisti e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge o qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

14.6 L'assemblea degli azionisti decide nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti Locali, che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e comunque dagli atti che saranno adottati dagli Enti medesimi, secondo quanto stabilito da apposita Convenzione stipulata con gli stessi.

Art. 15 – L'organo amministrativo

15.1 Di norma, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. L'assemblea degli azionisti, con propria delibera, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società;
- b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società;
- c) alla società non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- d) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.

- 15.2 La nomina dell'organo amministrativo spetta all'assemblea degli azionisti. Nella scelta degli amministratori, l'assemblea degli azionisti assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere. Qualora sia stato nominato un organo amministrativo collegiale, nella scelta degli amministratori da eleggere secondo i criteri stabiliti, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.
- 15.3 Qualora sia stato nominato un organo amministrativo collegiale, quest'ultimo nomina fra i suoi membri:
- il Presidente, se questi non è designato dai soci in occasione della nomina;
 - il Vicepresidente, se questi non è designato dai soci in occasione della nomina; il Vicepresidente è individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o di impedimento e per tale nomina non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi;
 - il Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
- 15.4 Qualora siano assenti sia il Presidente che il Vicepresidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.
- 15.5 È fatto divieto di:
- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
 - corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
 - istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 – Rappresentanza legale e poteri dell'organo amministrativo

- 16.1 La rappresentanza legale della società verso i terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, in caso di organo amministrativo collegiale, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.
- 16.2 Se è stato nominato un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, nei limiti di legge e con la maggioranza di cui al seguente articolo 18, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea degli azionisti.
- I delegati riferiscono agli organi amministrativo e di controllo, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 16.3 L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciuti tutti i poteri e le facoltà necessari per il raggiungimento dei fini sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservate all'assemblea degli azionisti, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti Locali, che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e comunque dagli atti che saranno adottati dagli Enti medesimi, secondo quanto stabilito da apposita Convenzione stipulata con gli stessi.

Art. 17 – Convocazione

- 17.1 L'organo amministrativo è convocato dall'Amministratore Unico tutte le volte che lo reputi necessario. Se collegiale, l'organo amministrativo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti, in ogni caso con specifica indicazione degli oggetti su cui deliberare.

L'organo amministrativo può altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo, in ogni caso con specifica indicazione degli oggetti su cui deliberare.

17.2 Il luogo di convocazione è individuato nella sede sociale o altrove purché nella Provincia di Trento, in luogo facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici.

L'avviso di convocazione è inviato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima,

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dagli amministratori medesimi alla società.

Nell'avviso di convocazione sono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

17.3 L'organo amministrativo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica e tutti i sindaci.

17.4 Qualora nel singolo trimestre solare non fossero state convocate riunioni dell'organo amministrativo, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare si dovrà comunque convocare l'organo amministrativo.

17.5 È possibile tenere le riunioni dell'organo amministrativo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo l'amministratore unico, ovvero il Presidente o chi ne fa le veci ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 – Deliberazioni

18.1 L'organo amministrativo, se collegiale, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.2 Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono raccolte in verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Se in presenza di un organo amministrativo collegiale, sono comunque necessari i voti favorevoli di due terzi degli amministratori in carica per le delibere concernenti:

- le cessioni di azioni;
- la nomina, la revoca, gli emolumenti ed i poteri dei consiglieri delegati;
- la nomina ed i poteri del Direttore;
- la relazione programmatica annuale.

Art. 19 – Rimborsi agli amministratori

- 19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
- 19.2 L'assemblea degli azionisti può attribuire agli amministratori un'indennità annuale e/o un gettone di presenza che sia forfetariamente comprensivo del rimborso spese suddetto.

Art. 20 – L'organo di controllo

- 20.1 L'organo di controllo è rappresentato dal Collegio Sindacale, il quale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea degli azionisti all'atto della nomina del Collegio.
- 20.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti.
- 20.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 20.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea degli azionisti. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 20.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione degli azionisti per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi sessanta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla delibera di integrazione, dal sindaco più anziano.
- 20.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Art. 21 – Compenso

- 21.1 Gli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale sono deliberati dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il compenso annuo per l'intera durata del loro ufficio.

Art. 22 – Durata in carica degli organi di amministrazione e controllo

- 22.1 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo di tre esercizi sociali, fermo il disposto dell'articolo 2383 Codice Civile, e possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi. L'incarico scade alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
Se, nel corso del triennio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

- 22.2 Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al precedente paragrafo sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
- 22.3 Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente paragrafo, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
- 22.4 I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. L'incarico scade alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

DIRETTORE

Art. 23 – Nomina

- 23.1 L'organo amministrativo, se collegiale con la maggioranza di cui all'articolo 18, può nominare un Direttore, fissandone le attribuzioni, i poteri, il compenso e la durata dell'incarico.

BILANCIO E UTILI

Art. 24 – Esercizio sociale

- 24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 – Utili

- 25.1 Gli eventuali utili del bilancio, dedotte le eventuali perdite di esercizi precedenti, saranno ripartiti come segue:
- il cinque per cento alla riserva legale, fino a che questa avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - la rimanenza a disposizione dell'assemblea degli azionisti che, fatto salvo il disposto dell'art. 2433 del Codice Civile, potrà destinarla a remunerazione del capitale conferito e/o alla costituzione di riserve straordinarie aventi specifica destinazione, privilegiando le iniziative dirette alla salvaguardia del territorio dagli inquinamenti in relazione alle finalità sociali, ovvero generica destinazione.
- 25.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'assemblea degli azionisti che ne delibera la distribuzione.
- 25.3 I dividendi non riscossi entro il triennio dal giorno da cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società ed assegnati al fondo di riserva.

CLAUSOLE FINALI

Art. 26 – Relazione programmatica annuale

- 26.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno l'organo amministrativo predispone e trasmette al domicilio degli azionisti una relazione programmatica per l'anno successivo.
- 26.2 Nella relazione programmatica annuale l'organo amministrativo fornisce una sintetica illustrazione dell'andamento dell'esercizio in corso ed espone il programma del successivo triennio, con particolare riferimento allo sviluppo dell'attività che intende attuare ed all'ammontare degli investimenti che intende effettuare con le relative fonti di finanziamento. L'organo amministrativo espone altresì un sintetico conto economico di previsione dell'esercizio successivo, con i presumibili riflessi sulle tariffe da praticare per i servizi prestati.

Art. 27 – Scioglimento

- 27.1 Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e la nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri ed emolumenti.

Art. 28 – Clausola compromissoria

- 28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo istituito presso la CCIAA territorialmente competente in base alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente.
- 28.2 Nell'ipotesi di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno decise da un arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente in base alla sede legale della società. Nel caso di mancata nomina nei termini vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.
- 28.3 L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
- 28.4 L'arbitro stabilirà altresì a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
- 28.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 29 – Disposizione generale

- 29.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni.